

STUDIO LEGALE

AVV. LUIGI DE MARTINO – AVV. LUIGI ZUFACCHI

Viale di Augusto n° 122 – 80125 - NAPOLI – Tel / Fax 081.7592967

Cell: 347.63.61.409 - 338.26.71.765

pec: luigi_demartino@pec.it

luigi.zufacchi@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione Lavoro

RICORSO ex artt. 700 e 414 c.p.c.

e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei

controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PER:

La Prof.ssa TIZIANA SAVARESE, nata a Sarno (SA), il giorno 07/10/1974 ed ivi residente alla via Bracigliano n. 74 (codice fiscale SVR TZN 74R47 I438D), elett.te dom.ta in Napoli, al Viale Augusto n° 122, presso lo studio dell'Avv. Luigi De Martino del Foro di Napoli (C.F.: DMR LGU 75E16 F839M) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Zufacchi del Foro di Napoli (CF: ZFC LGU 77L22 F839G) in virtù di procura posta in calce al presente atto.

I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: luigi_demartino@pec.it – luigi.zufacchi@pec.it ovvero al seguente n° di fax: 081/7592967.

- RICORRENTE-



CONTRO:

- ✓ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/a e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12 (Cap – 00186) - (PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it);
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Direttore *pro tempore* (CF: 97248840585), con sede in 00185 Roma (RM) alla Via Luigi Pianciani n. 32 e domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12 (Cap – 00186) (PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it);
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII, Ambito territoriale di Latina (LT) CF: 80004180594, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in 04100 Latina (LT), alla via Legnano n. 34, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12 (Cap – 00186) (PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it);

-AMMINISTRAZIONE RESISTENTE-

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL'ELENCO (BOLLETTINO) DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REGIONE CAMPANIA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017 (PUBBLICATO CONTESTUALMENTE IN DATA 03.08.16 DA TUTTI GLI



AMBITI TERRITORIALI A LIVELLO NAZIONALE) E CHE VANTANO UN
PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE ALLA RICORRENTE IN
ASSENZA DI “PRECEDENZE” PREVISTE DAL CCNL O EX LEGE

-POTENZIALI RESISTENTI-

IN VIA PRELIMINARE:

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Premesso:

- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al
corretto e legittimo inserimento del suo nominativo negli elenchi delle mobilità dei
docenti della scuola secondaria di primo grado 2016/2017 per la Regione Campania;

- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso
dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero
vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

- Che il già elevato numero dei docenti contro interessati individuati dalla ricorrente
dopo la consultazione degli elenchi nazionali dei trasferimenti potrebbe essere destinato
ad aumentare e potrebbe coinvolgere un numero imprecisato di soggetti;

ciò in considerazione del fatto **che trattasi di mobilità su ambito nazionale**, per cui i
docenti assunti ex art. 1, co. 98 lett. b) e c), L. n. 107/2015, sono stati chiamati ad
esprimere l'ordine di preferenza su tutte le province.

Pertanto, essendo tali candidati chiamati a concorrere su tutti gli ambiti territoriali a
livello nazionale, potrebbe ravvisarsi un potenziale contro interesse da parte di ciascuno
di essi;



Considerato e ritenuto:

- Che l'individuazione **specifica anche dei soli docenti contro interessati, indicati nel file allegato al presente ricorso, risulta impossibile da parte della ricorrente, stante l'impossibilità di conoscerne gli indirizzi di residenza;**

- Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato l'elevato e/o imprecisato numero dei soggetti destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la S.V. Ill.ma, ha ampia facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione **avvenga con qualsiasi mezzo** *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 13868/2002, Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003);*

- Che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo, non potendosi *ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Consiglio di Stato, IV sez., 19 febbraio 1990 n. 106, richiamata da TAR Napoli, Sez. V, 21 giugno 2007 - 22 giugno 2007, n. 6249);*

- Che al contrario, il **sito internet istituzionale del Miur è invece costantemente seguito da tutti i docenti candidati, inseriti negli elenchi di mobilità**, in quanto,



esso costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione ufficiale, **quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.**

- Che la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, quando investita da azioni giudiziarie collettive, sempre più spesso dispone quale forma di notificazione alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, **la pubblicazione del ricorso integrale sul siti internet dell'amministrazione convenuta;**

- Che tale forma di notificazione viene applicata ordinariamente anche dai Giudici del Lavoro in sede di ricorsi e controversie analoghe a quelle per cui è causa;

- Che, ai fini che interessano il presente ricorso, pertanto, tale mezzo appare quello più idoneo;

Tanto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti procuratori,

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: nei confronti di tutti i docenti controinteressati e/o potenziali controinteressati, così come sopra individuati, a mezzo **pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.**

Ciò posto in via preliminare, la ricorrente, come in epigrafe rapp.ta , difesa e dom.ta, con il presente ricorso agisce:



PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA

SOSPENSIONE:

di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale, nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti (espressi in domanda) con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità ma vantanti punteggi inferiori, e/o lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola secondaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

FATTO

1. La ricorrente, Prof.ssa Tiziana Savarese, è attualmente una docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00) presso l'Istituto Comprensivo n.7 sito in via Bachelet in Latina (LT), (LTIC 846006 - ambito LAZ0000022) presso il quale è stata assegnata (a far data dal 01/09/2016) per il prossimo triennio, ragione per la quale, la presente controversia, anche ai sensi dell'art 413 c.p.c. viene proposta innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Latina (LT), luogo nel quale la ricorrente sta attualmente espletando la propria prestazione lavorativa.



2. La ricorrente **non ha ottenuto**, per l'anno scolastico in corso 2016/2017

l'assegnazione provvisoria in CAMPANIA (PUR AVENDOLA RICHIESTA), ragione per la quale, il presente ricorso viene presentato a S.V.,
anche in via d'urgenza (come meglio più innanzi).

3. Tanto premesso in ordine alla situazione attuale della ricorrente, ovvero alla sua stabilizzazione nella Provincia di LATINA - Lazio Ambito 0022 - (VENTESIMA preferenza espressa nella domanda di mobilità obbligatoria), va fatto, poi, qui di seguito, un breve sunto **in merito alla sua storia lavorativa**, laddove e come vedremo, benché la Prof.ssa Savarese vantasse oltre 12 anni di lavoro svolto "c.d. pre ruolo", si è vista scavalcare nelle operazioni di mobilità straordinaria previste dalla legge n. 107 del 2015, senza alcuna motivazione o criterio ragionevole, da docenti **con minore anzianità lavorativa e conseguente minor punteggio ai fini della mobilità.**

4. La ricorrente, infatti, successivamente all'abilitazione per l'insegnamento (di durata biennale) per le classi di concorso **A052** [materie letterarie latino greco nel liceo classico] conseguita in data 14.05.2004 con la votazione di 79/80 e **A051** [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], **conseguita il 15.03.2005** (con la votazione di 79/80 presso la S.I.S.S. - III ciclo, sede: Università degli Studi di Salerno) venne inserita, a far data dall'anno solare 2005, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Torino per le classi di concorso: A052 [materie letterarie, latino e greco nel liceo classico], A051 [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], A050 [materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado] e A043 [italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media].



5. Inoltre, la Prof.ssa Savarese, in data 30.04.2005, ebbe a conseguire, altresì, la **specializzazione universitaria polivalente all'insegnamento per le attività di sostegno** (aree AD00 e AD02) dopo il superamento di un corso di durata annuale (400 ore) presso la S.I.S.S. (sede: Università degli Studi di Salerno);

6. Di conseguenza, l'odierna ricorrente venne inserita, a far data dall'anno solare 2005, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Torino, per gli elenchi di sostegno AD02 [elenco sostegno scuola secondaria di secondo grado, area umanistico-linguistico-musicale] e AD00 [elenco sostegno scuola secondaria di primo grado];

7. A partire, invece, dall'anno 2007, l'istante veniva inserita nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli fino all'anno scolastico 2014/2015 per tutte le classi di concorso di cui al punto che precede;

8. Detto ciò, **la Prof.ssa Savarese ha lavorato, senza soluzione di continuità a partire dall'anno scolastico 2005/2006**, maturando una significativa esperienza, sia nelle classi di materia conseguite dall'anno 2004, che sul sostegno (a decorrere dall'a/s 2011/2012), **accumulando i seguenti punteggi e il conseguente posizionamento nelle graduatorie ad esaurimento**

Provinciali di Napoli:

- A052 18esima con punti 165,00;
- A051 243esima con punti 31,00;
- A050 324esima con punti 31,00;
- A043 370esima con punti 31,00;
- AD02 148esima con punti 165,00;
- AD00 567esima con punti 31,00



9. In data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur, ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98, lettera b (**cd. FASE B, provenienti da Gae**, classe di concorso A043 – Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola media), l'odierna ricorrente veniva immessa in ruolo presso la **scuola secondaria di primo grado** con contratto a tempo indeterminato, **su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00)** presso l'Istituto Comprensivo "G. Chini" di Montecatini Terme (PT), **benché nella domanda di assunzione la ricorrente avesse espresso preferenza per posto c.d. "comune" e avesse indicato la provincia di Napoli come prima sede di preferenza.**
10. La ricorrente, otteneva, poi, il differimento della presa di servizio nella Provincia di Montecatini (PT), in virtù della supplenza per l'anno 2015/2016 presso l'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Medi" di San Giorgio a Cremano (NA).
11. Successivamente ed in virtù **dell'obbligo** imposto dalla richiamata legge n. 107/2015, la ricorrente presentava - tramite il sito del Miur "*istanze on line*" e secondo le prescrizioni di cui alla piattaforma informatica - **tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria di primo grado per posto di sostegno esprimendo le preferenze territoriali ("ambiti")** disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato, (Campania 0025, in cui ricade il Comune di residenza) così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.



*“Si veda, in proposito, l’art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 - cd. “Buona Scuola”, il quale ha previsto per l’anno scolastico 2016/17 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, al quale **hanno dovuto partecipare**, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale, anche tutti i docenti di cui al comma 96, lett. b (ossia gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente di cui all’art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296/2006 e succ. mod.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c)”.*

12. Pertanto e come si evince dalla domanda allegata, la ricorrente indicava, **in primo luogo ben 19 ambiti della Campania** e solo successivamente quelli del Lazio. Naturalmente, in tale ordine di preferenze, la Prof.ssa Savarese assegnava **la priorità innanzitutto agli ambiti in cui è ricompresa la propria città di nascita e di abituale residenza (ossia Sarno in provincia di Salerno), nonché, le sedi presso le quali ha svolto gran parte del proprio servizio di docente**, per poi indicare, come scelte successive **e secondo un criterio di prossimità geografica**, gli ambiti limitrofi della Campania (NA, CE, AV, BN) e poi, solo all’esito, quelli del Lazio. Dette scelte, naturalmente, trovano la loro giustificazione nell’esigenza primaria di **poter accudire i suoi due figli minori** come documentato dal certificato di stato di famiglia allegato al presente ricorso.

13. Di contro e nonostante il fatto che alla ricorrente, in sede di domanda, fosse stato notificato dal MIUR, **un punteggio molto elevato (pari a 46 punti di punteggio base, oltre ad ulteriori 9.0 punti aggiuntivi per il sostegno ed ancora 6.0 punti per il ricongiungimento familiare), il**



“cervellone” del Ministero non trovava posto per l’istante in nessuno dei primi 19 ambiti scelti.

14. A dispetto di quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità la ricorrente, infatti, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it) dal seguente tenore letterale: “...Gentile insegnante, L’esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. (...)... Gentile Insegnante SAVARESE TIZIANA, La informiamo che, secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg. Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio e' presso l'istituto: LTIC846006 - I.C. N.7 - VIA BACHELET (AMBITO LAZ0000022) TIPO POSTO: SOST. MINORATI PSICOFISICI CLASSE DI CONCORSO: A043 - ITAL., STORIA, ED. CIVICA, GEOG. SC. MED....”.

Ovvero, aggiungiamo noi, la sua VENTESIMA preferenza.

15. In data 03. 08. 2016. il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola secondaria a seguito mobilità.

16. Orbene, dall’esame dei suddetti elenchi ufficiali l’istante ha potuto constatare, con suo estremo disappunto e rammarico, quanto segue:



(i) ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI
 RICHIESTI DALL'ISTANTE DI NUMEROSI ALTRI
 CANDIDATI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA FASE
 DELLA RICORRENTE MA CON PUNTEGGIO
 INFERIORE.

Dall'analisi dei predetti elenchi riportanti i trasferimenti a livello nazionale emerge che negli Ambiti e/o Province **espressi nell'ordine di cui alla domanda dalla ricorrente**, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola secondaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierna istante (appartenenti cioè alla stessa Fase cd. C - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da Gae), **vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa, in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o ex lege.**

In buona sostanza risulta (come si può facilmente evincere dall'allegato *elenco dei docenti controinteressati* estratto dagli elenchi ufficiali del Miur) **che sono stati assegnati circa 53 POSTI** ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente a parità di posizione, come da elenco sotto riportato **diviso per ambiti che forma parte integrante del presente ricorso e che viene redatto seguendo prima il CODICE FISCALE dei candidati, poi il COGNOME ed il NOME, poi la DATA DI NASCITA, poi la SIGLA DELLA PROVINCIA DI NASCITA, poi il PUNTEGGIO ed infine la FASE :**

CAMPANIA AMBITO 0013:

BLFFRZ78A07F839X BELFIORE FABRIZIO 07/01/1978 NA 51,00 C;



BLSRJS68S62Z102Z BALSAMO ERIKA JOSEFINE ANTONETTA 22/11/1968 0,00 C;

BSLNTN58H19E054L BASILE ANTONIO 19/06/1958 NA 24,00 C;

CRVFN80E48B963Q CORVINO FLAVIANA IDA 08/05/1980 CE 31,00 C;

CRVTZN69S62B872K CORVINO TIZIANA 22/11/1969 CE 30,00 C;

DLLSDR74E25I234E DELLA VOLPE ISIDORO 25/05/1974 CE 42,00 C;

DMRLRD70S12F839C DI MARO LEONARDO 12/11/1970 NA 33,00 C;

DMRVNC71T57F839Q DI MARO VERONICA 17/12/1971 NA 32,00 C;

DRNRHL72T58G964G D'ORIANO RACHELE 18/12/1972 NA 39,00 C;

DVTLNE75A41F839W DE VITA ELENA 01/01/1975 NA 48,00 C;

FRNNGI63B48A783G FRANCO ANGELA 08/02/1963 BN 42,00 C;

GNFMNC73H59F839E GIANFRANCESCO MONICA 19/06/1973 NA 48,00 C;

MLELCU67R57F839S MELE LUCIA 17/10/1967 NA 48,00 C;

MNNLDI64D69F839W MANNA LIDIA 29/04/1964 NA 49,00 C;

MRLFNC78B24B963H MEROLA FRANCESCO 24/02/1978 CE 48,00 C;

MRRNRS73H52F111F MARRONE ANNA ROSA 12/06/1973 NA 33,00 C;

MSCVNI79M67F839X MASCIA IVANA 27/08/1979 NA 33,00 C;

NZZRSR81H55E791R NUZZO ROSARIA 15/06/1981 CE 48,00 C;

PLLDNR74E68B715V PELLEGRINO DEBORA 28/05/1974 CE 34,00 C;

PRSTMS68D20G283Q PRISCO TOMMASO 20/04/1968 NA 30,00 C;

RSSCML75D70B963L RUSSO CARMELA 30/04/1975 CE 50,00 C;

RSSMGH74M70F839L RUSSO MARGHERITA 30/08/1974 NA 51,00 C;

SMRNNA77M41A512A SMERAGLIUOLO PERROTTA ANNA 01/08/1977 CE 22,00 C;

SPSMSC79C54G812L ESPOSITO MASCIA 14/03/1979 NA 29,00 C;

TRTPLA67E29F839K TARTARONE PAOLO 29/05/1967 NA 15,00 C;



VLPPLA79R60A512Z VOLPE PAOLA 20/10/1979 CE 42,00 C;

VNIVCN72L04H931O IOVINO VINCENZO 04/07/1972 NA 48,00 C;

VTLFCT64L46F924L VITALE FELICETTA 06/07/1964 NA 50,00 C;

ZRARFL82T64F839Y ZARA RAFFAELA 24/12/1982 NA 26,00 C;

DLCSMN76A55F839G DI GIROLAMO EMILIA 31/08/1971 NA 54,00 C;

DNIVTI77T23A512S DIANA VITO 23/12/1977 CE 55,00 C;

LTZLND71T53B963D LETIZIA LINDA 13/12/1971 CE 54,00 C;

PTTNTD81P56F839B PETTORINO ANTIDA 16/9/1981 NA 54,00 C;

Sul punto, si veda il Bollettino dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado, pubblicato con decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, prot. n. 3436 del 03.08.16, nonchè i file forniti dalle organizzazioni sindacali e riportanti i bollettini dei trasferimenti:

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-trasferimenti_interprovinciali-scuola-secondaria-2016-2017.flc (qui è possibile scaricare il file diviso per fasi).

Si precisa che tale elenco riporta i nominativi dei docenti contro interessati estratti dai bollettini ufficiali del Miur **solo con riferimento AI PRIMI AMBITI espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente.**

Pertanto, il numero di docenti “potenziali contro interessati”, vantanti un punteggio minore o uguale a quello dell'istante, è **destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, spetterebbero al docente in base alle Tabelle di vicinanza di cui alla *Ordinanza Ministeriale n. 241/2016*, le quali stabiliscono delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali, a partire da quelli espressi, indicando la sequenza da utilizzare per inserire gli ambiti o le province mancanti.**



(Si rimanda, per l'individuazione dei restanti docenti all'allegata *tabella riepilogativa dei candidati* contro interessati, nonché agli elenchi ufficiali pubblicati dal Miur dai quali sono stati estratti).

**i. MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUALI A
SEGUITO DEL TENTATIVO FACOLTATIVO DI
CONCILIAZIONE**

Immediatamente dopo la pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti dei docenti della scuola secondaria, il Miur, tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito. Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei posti assegnati a seguito dei trasferimenti, **è emerso che con riferimento agli ambiti di interesse della ricorrente, RESIDUAVANO DEI POSTI LIBERI.**

L'esponente, al cospetto di un simile scenario, caratterizzato da errori manifesti e "seriali" (in quanto ripetuti per migliaia di altri docenti su scala nazionale), **non veniva posta nelle condizioni di verificare la correttezza della procedura amministrativa adottata nell'ambito dei suddetti trasferimenti.**

Ritenendo di dover evidenziare tali anomalie ed anche su espresse e ripetute indicazioni fornite dal MIUR negli stessi decreti di pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale, nonché tramite gli organi di stampa nazionale a seguito di vari incontri tenutisi con i principali sindacati, la ricorrente avanzava formale e tempestiva *Istanza per tentativo facoltativo di conciliazione previsto ex artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007 e ex artt. 65 e 66 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e succ. mod.* Pertanto la ricorrente, in data 05.08.16, ha presentato (protocollo del 16.08.2016)



istanza di tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio XI Ambito

Territoriale della provincia di Pistoia e per conoscenza presso l'Ufficio VIII Ambito

Territoriale della provincia di Latina e presso l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli,

indicandovi i docenti che, con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati

trasferiti negli ambiti territoriali della Campania da lei prescelti come prime preferenze

nella domanda di mobilità nazionale.

Convocata presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Pistoia il giorno 31.08.16 per le

operazioni relative alla richiesta di tentativo di conciliazione, **la ricorrente ha li**

appreso dall'Ufficio suddetto che quest'ultimo non poteva procedere ad aderire

all'accoglimento della richiesta di conciliazione non essendo stata ricevuta dal

MIUR alcuna proposta alternativa all'ambito già assegnato. Ha avuto così epilogo

una procedura di "facciata", senza contraddittorio e in aperta violazione delle norme del

CCNL. A ciò si aggiunga che dopo l'espletamento dei tentativi di conciliazione il MIUR,

tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti

complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito per le successive operazioni di

avvio dell'anno scolastico. Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei

posti assegnati a seguito dei trasferimenti, **è emerso che con riferimento agli ambiti**

di interesse della ricorrente, RESIDUAVANO POSTI LIBERI.

Allo stato attuale, nonostante siano tantissimi i ricorsi avanzati nei Tribunali

Italiani, nonostante ci sia più di un provvedimento Giurisdizionale (come

vedremo) favorevole ai docenti, non è dato, ancora, conoscere le motivazioni che

hanno generato tali macroscopici errori, né il metodo e/o il cd. algoritmo

utilizzato dal MIUR nella gestione dell'intera procedura di mobilità, risultata del

tutto illogica ed irrazionale.



* * * * *

Ciò posto in fatto, vanno qui di seguito esposte le seguenti osservazioni.

IN DIRITTO

• **PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO**

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la Giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro.

Oggetto della vertenza è infatti, l'attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di quanto avviene, nell'ambito del settore privato, con l'assegnazione del posto di lavoro stabilita tra lavoratore e datore di lavoro), successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale all'atto di assunzione, in seguito all'anno di assegnazione su sede provvisoria.

Sul punto, l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione, sicuramente non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo ella, a tutti gli effetti, già una dipendente della P.A.

La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto



Scuola ed al successivo CCNI sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica della ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di **“diritto soggettivo”**, poiché concerne la sua richiesta di essere **correttamente inserita nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali** e dunque di essere trasferita in una delle sedi di servizio richieste (in domanda), in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge.

Al riguardo, va segnalato un consolidato orientamento Giurisdizionale, secondo il quale anche con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene mutata in una situazione di *diritto soggettivo*, in quanto essa concerne una richiesta (l'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi e nei termini di legge.

Questa è, ad esempio, la posizione del *Consiglio di Stato*, Sez. VI, espressa con la *sent. n. 3415 del 7.7.2015* laddove si legge: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica*



possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

In altri termini, il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di lavoro pubblico a seguito della **già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro** ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della Giurisdizione del Giudice Amministrativo (v. in questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n. 14496; 3 aprile 2010, n. 10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen. del 4 luglio 2011, n. 11).

Orbene, nella fattispecie in esame, viene in rilievo **la valutazione del corretto operato o meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto dell’istante all’attribuzione di una delle sedi richieste, nell’ordine di preferenza espresso in domanda, e quindi alla sua giusta collocazione all’interno degli stessi elenchi.**

Pertanto, la Giurisdizione non può che essere del Giudice Ordinario.

- **FUMUS BONI IURIS**

Sul punto, innanzitutto, si ritiene sussistente il *fumus boni iuris*, vista l’alta probabilità di accoglimento, **nel merito**, delle ragioni addotte dalla ricorrente, sia alla luce dei fatti sin qui esposti, i quali dimostrano, già da soli, la sussistenza di **gravi e palesi** errori



materiali commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei movimenti di trasferimento in questione, sia alla luce delle argomentazioni che seguono.

1) PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO SULLA MOBILITA' (l. n. 107/2015 – CCNI SULLA MOBILITA' – O.M. n. 241/2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, ss COST.).

Il comportamento tenuto dalle amministrazioni resistenti nella gestione delle procedure di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016, si appalesa come gravemente lesivo innanzitutto dei più elementari principi fondamentali, posti a tutela dei lavoratori.

L'art. 4 della Costituzione, infatti, recita: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*.

Tra le condizioni che permettono di rendere “effettivo” il diritto al lavoro sicuramente rientra anche la possibilità (nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) **di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio.**

La normativa scolastica in materia di pubblico impiego, infatti, consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, **di richiedere dei trasferimenti sia professionali che territoriali.**

Tali movimenti, di varia natura, **hanno luogo generalmente su domanda dei docenti interessati,** purché, gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste,



ed hanno effetto a partire dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).

La legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) **HANNO IMPOSTO** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16, la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale e l'ottenimento della titolarità su ambito territoriale.

Si è introdotta, dunque, **una speciale ipotesi di “mobilità obbligatoria”** per tali docenti, **COSTRETTI**, dunque, a presentare domanda, **pena il trasferimento d'ufficio** (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI).

Con successiva O.M. (n. 241/2016 attuativa del CCNI) sono state, poi, fissate le regole operative, i termini e le modalità di attuazione delle suddette operazioni di mobilità.

Rispetto alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa, l'operato delle amministrazioni resistenti, con riguardo alla gestione della posizione della ricorrente, si configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del suo diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione **di almeno una delle prime sedi espresse in domanda.**

È impensabile, infatti, **che con un punteggio così elevato**, per la ricorrente non si sia trovato alcun posto nei 19 ambiti della Campania.

Si è dimostrato, sul punto, come molti insegnanti, **vantanti un punteggio inferiore**, siano, invece, stati assegnati, inspiegabilmente, in tali sedi.

Non solo, dunque, il provvedimento di assegnazione di una sede così lontana dal proprio indirizzo di residenza risulta **essere altamente penalizzante ed ingiusto per**



la docente (trattandosi di un ambito dalla stessa **richiesto come VENTESIMO** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare che in seguito affronteremo) ma si configura **COME ALTAMENTE DISCRIMINATORIO**, e dunque lesivo innanzitutto dell'art. 3 Cost. Inoltre, tutto ciò è avvenuto in aperta violazione anche con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti dell'08.04.2016.

Quest'ultimo, infatti, all'art. 6 (*FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI*) nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma, con riferimento alla **FASE C**, così stabilisce: *“gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi b e c del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale - la mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti - la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA IL PRIMO TRA QUELLI INDICATI SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA.

Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*. Quest'ultimo (*ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO*), al paragrafo relativo alla *“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI”*, dopo aver sancito l'ordine delle operazioni dei movimenti



(dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, **SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO.** L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE **È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.**

A PARITÀ DI PUNTEGGIO E PRECEDENZA, LA POSIZIONE IN GRADUATORIA È DETERMINATA DALLA MAGGIORE ANZIANITÀ ANAGRAFICA.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Non vi è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie, palesemente ed apertamente violato la richiamata normativa contrattuale in materia.

Non solo! Risulta, altresì, violato “il principio generale ed inderogabile dello scorrimento **della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.**

Detto principio, infatti, **vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura “concorsuale” di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”**



(Tribunale di Trani – sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016 che si deposita come doc. 39 allegato al presente ricorso – Cfr. altresì Ordinanza del Tribunale di Lecce n. 44352 del 19.10.2016 come doc. 38 allegato al presente ricorso).

Non vi è chi non veda, inoltre, la lesione dei più elementari diritti di una lavoratrice **che dopo svariati anni di servizio continuativo nella Provincia di Napoli, all'età di 42 anni si vede trasferita così inopinatamente ed ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma e regola prestabilita, a circa 205 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza.**

Si tratta chiaramente, almeno si vuole credere, di un **grossolano errore materiale (considerata anche la totale assenza e difesa delle amministrazioni convenute)** frutto **di un quasi certo malfunzionamento delle procedure informatiche** adottate dal Miur ed in particolare del “famigerato **algoritmo segreto**”, a **tutt'oggi rimasto tale, nonostante, le continue richieste di pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali,** che avrebbe gestito l'elaborazione dei movimenti e l'assegnazione delle sedi ai docenti coinvolti.

Ciò che rende maggiormente imperdonabile l'errore di cui sarebbe stata vittima la ricorrente è la circostanza che, a seguito della pubblicazione dei movimenti relativi ai trasferimenti per la scuola secondaria di primo grado, in base alle pubblicazioni dei singoli USP, **RISULTAVANO SVARIATI POSTI RESIDUI NEGLI AMBITI RICHIESTI DALL'ISTANTE E NON ASSEGNATI ALLA STESSA NEPPURE IN SEDE DI CONCILIAZIONE!**

In tale ottica ed in conclusione, si può certamente affermare che il provvedimento di trasferimento “d'ufficio” adottato dal Miur nei confronti del docente TIZIANA



SAVARESE risulta essere gravemente lesivo e pregiudizievole per la stessa.

Il trasferimento a 205 km circa di distanza dal luogo di residenza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per la stessa di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali e non da ultimo, economico-finanziarie.

Vale la pena evidenziare come la docente abbia 2 figli minori rispettivamente di anni 12 e 5 che necessitano della sua presenza quotidiana.

Vale la pena altresì sottolineare come il viaggio giornaliero (andata e ritorno) che percorre la ricorrente per giungere a Latina, da Sarno dura circa 6 ore del suo tempo.

La Prof.ssa Savarese, infatti si reca con la propria autovettura da Sarno ad Aversa (CE) ove con il treno giunge a Latina Scalo.

Dopodiché l'istante effettua l'ulteriore percorso Latina Scalo – Latina in autobus (navetta) dalla durata di circa 10 km ove impiega ulteriori 45 min.

Orbene, dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” nella Provincia di Torino e poi di Napoli l'istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, aveva finalmente sperato di poter realizzare le proprie (legittime) aspettative di svolgere l'attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.

La tanto desiderata stabilizzazione lavorativa presso una sede quanto più vicina alla propria provincia di residenza abituale - lungi dall'essere un mero capriccio - rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo.



Per effetto del trasferimento impugnato, invece, **la ricorrente si ritrova ad essere frustata in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale.**

Del resto, non si può ridurre il rapporto di lavoro ad un mero scambio di prestazioni; esso piuttosto richiede un coinvolgimento pieno ed effettivo del lavoratore come persona ed incidendo anche sulla sua capacità reddituale, costituisce il principale strumento di realizzazione proprio e della propria famiglia.

2) VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990) E DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)

Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, **il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza.**

L'intera procedura di mobilità in questione, infatti, **è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione.**

La ricorrente, a seguito della domanda di mobilità, si è vista recapitare, via e-mail, una secca e laconica comunicazione di assegnazione **presso un ambito “a casaccio” senza che abbia avuto modo di comprenderne le ragioni o le motivazioni di tale collocazione.**

Analizzando, poi, i bollettini dei movimenti su scala nazionale, l'odierna Istante ha potuto constatare che decine di docenti contro interessati con punteggio nettamente inferiore la avevano letteralmente “scavalcato”, ottenendo le sedi da lei legittimamente richieste.



Trovatosi del tutto spiazzata e nel pieno di un vero e proprio *caos* venutosi a creare tra i circa 14.000 docenti partecipanti alla procedura di mobilità in questione, apprendeva dai quotidiani e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale la notizia **di un probabile malfunzionamento del sistema informatico del Miur**; si affrettava così, come migliaia di altri partecipanti, a presentare *istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL – Comparto Scuola del 2007, richiamato dall'art. 17 CCNI Mobilità del 2016*, nella speranza di ottenere **una qualche chiarificazione di quanto irrazionalmente ed irragionevolmente accaduto.**

Anche in questa sede, tuttavia, il comportamento della pubblica amministrazione non è stato per nulla confortante, **irrispettoso delle regole procedurali, delle norme sostanziali e delle preferenze espresse ancora una volta dalla lavoratrice.**

Al riguardo, va evidenziato come la docente si sia ritrovata, ancora una volta, **senza possibilità di presentare proprie osservazioni anche per iscritto** - ed in **assenza di qualsivoglia attività conciliativa, intesa quale confronto delle parti su di una proposta avanzata nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dalla stessa normativa sulla mobilità** - di fronte all'immotivata assenza di alcuna proposta alternativa da parte del MIUR all'ambito già assegnato.

A nulla sono valse le rimostranze avanzate ai funzionari dell'USP di PISTOIA, i quali non fornivano alcuna motivazione **logica e razionale** circa le ragioni di tale diniego del MIUR ad accogliere la richiesta di conciliazione.

Appare chiaro, a questo punto, il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio previste dall'art. **135 CCNL** il quale, al comma 6, sancisce quanto segue: *Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.* In caso contrario, deposita nel



medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.

Ed inoltre, appare altrettanto evidente, sia in sede di operazioni di mobilità che di conciliazione, **la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa**, in particolare dell'art. 3 della L. n. 241/1990: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.

LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA".

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Tutto ciò premesso in merito alla vicenda personale della Prof.ssa Savarese ed al fatto che questa (come dimostrato), sia stata scavalcata da docenti con minor punteggio (appartenenti alla sua medesima fase di mobilità), si evidenzia, qui di seguito, alla S.V. Ill.ma, un altro motivo di doglianza, che non attiene al fatto concreto riguardante la vicenda personale dell'odierna ricorrente, **ma attiene alla stessa procedura di mobilità** che risulta essere stata posta in essere **in aperta violazione di legge**.



Cerchiamo di spiegarne le ragioni.

IL CCNL sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 del 8 aprile 2016 e

la relativa O.M.. di pari data di sua attuazione **ha introdotto, infatti, una DISPARITÀ**

DI TRATTAMENTO (evidentissima ed irrazionale) tra i docenti provenienti

dalle GM del concorso del 2012 e quelli, come la deducete, provenienti dalle

GAE, che non trova riscontro della Legge 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona

Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del

comma 98, lettere b) e c), **STATUISCE SOLO CHE** "... i docenti di cui al comma 96,

lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del

comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,

partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti

gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico

***triennale ...* "; peraltro e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti**

assunti nell'a.s. 2015/2016 PARITÀ DI TRATTAMENTO ANCHE NELLE

OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

INTERPROVINCIALE, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in

esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, in ordine all'assegnazione della sede

definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere

b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle

Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b),

provenienti dalle GAE).

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 (tra l'altro sospesa cautelatamente dal TAR

Lazio) e che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto



un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo DUE FASI

DISTINTE E PROGRESSIVE, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei

secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2

(sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16

da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del

Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...

"; mentre per gli "... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale

15/16, provenienti da GAE ... " è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che

costoro "... parteciperanno a mobilità territoriale".

Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 è stata assicurata

(e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva

in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur

essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento, vengono

inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello

nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via

subordinata rispetto ai primi, INDIPENDENTEMENTE DAL PUNTEGGIO

POSSEDUTO AI FINI DELLA MOBILITÀ.

In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso del 2012 LA

SEDE PROVINCIALE DI PRIMA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN

PREGIUDIZIO DEI DOCENTI che, come la ricorrente, risultava collocata

nelle GAE da moltissimo tempo ed è stata impiegata per supplenze temporanee con

legittima aspettativa di assunzione ordinaria e che, oggi, viene penalizzata rispetto ai

partecipanti al concorso del 2012, che per la gran parte sono neo laureati e senza



alcuna esperienza di insegnamento e che, quindi, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente **INGIUSTO E “CONTRA LEGEM”**, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

ALTRA SITUAZIONE PALESEMENTE PREGIUDIZIEVOLE per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente (non trovando riscontro nella legge n. 107/2015) dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente:

L'art. 6 del CCNI, rubricato *“Fasi dei trasferimenti e passaggi”*, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE.

Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti:

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali (questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali



degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale

dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C (questa fase,

nel CCNI e nell'OM 241, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108**

(primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, **LA TITOLARITÀ SU**

SCUOLA E NON SOLO SU AMBITO, in caso di trasferimento interprovinciale dei

docenti assunti entro il 2014/2015, **in deroga al vincolo triennale**, ovvero la titolarità

su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo.

E nel contempo, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della**

legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti

neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, **la scelta della sede definitiva**

nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito).

C) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE

assunti in fase B e C (questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su **tutti gli**

ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e

C).

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico

2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle

fasi B e C questa fase prevede (pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 ultimo

periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis della

legge n. 107/2015) il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al

vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei

docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, **SENZA CONTEMPLARE,**

INSPIEGABILMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE, I DOCENTI GAE

ASSUNTI NELLA FASE B E C.



Appare evidente, dunque, **CHE LA MOBILITÀ DOCENTI 2016 PREVISTA NELLE FASI B E D SI PONE IN CONTRASTO CON QUANTO, ESPRESSAMENTE, PREVISTO DAL COMMA 108 DELLA LEGGE N. 107/2015.**

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della “FASE B” prevede che “...1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse... ”.

Dunque...”se posizionati in graduatoria **in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito**; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”
mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, **LA FASE “B” INTRODUCE UNA DEROGA (DETERMINANDO, IN TAL MODO, UNA EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO) ALLA PREVISIONE LEGISLATIVA PREVEDENDO, PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015, UNA MOBILITÀ IN TITOLARITÀ SU SCUOLA E NON SU**



AMBITO, PREGIUDICANDO I DOCENTI ASSUNTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Infatti, tale norma contrattuale, **INVOGLIA** tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s.

2014/2015 **ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ,**

VISTO CHE È STATA PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER COSTORO, PER

IL CASO DEL PRIMO AMBITO RICHIESTO, DI OTTENERE IN TALE

AMBITO LA TITOLARITÀ SU SCUOLA, E NON INVECE SOLO SU

AMBITO.

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola

in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per

trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della

scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo

sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico,

così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria

interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che

provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n.

107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016

n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), **non prevede alcuna distinzione,**

consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i

docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle

GAE.



4) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART.

1, COMMA 108, DELLA LEGGE 13.7.2015 N. 107, PER CONTRASTO

CON GLI ARTT. 3, 4, 36, 97 DELLA COSTITUZIONE.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, **legittima**, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, **si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A.** e, quindi, per violazione degli **artt. 3**, sul principio fondamentale di uguaglianza; **4**, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; **36**, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato, ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 42 anni, sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta ad erogare l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa); **97**, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.



Tale disposizione è stata applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali”.

Gli assunti in fase Zero e A hanno fatto domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo, secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994) ed è stata assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, hanno dovuto presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata era solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, **HANNO FATTO RITENERE POTERSI APPLICARE LA DISCIPLINA PREESISTENTE DELLA MOBILITÀ ORDINARIA, COME PER TUTTI I NEOASSUNTI IN RUOLO.**

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro **DI OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA NELL’AMBITO PROVINCIALE, COME MOBILITÀ ORDINARIA,**



SAREBBE ILLEGITTIMO.

Sia perché il comma 73), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, **(PER CUI NON SI COMPRENDE**

PERCHÉ LA MOBILITÀ ORDINARIA NON SIA STATA ESPRESSAMENTE INDICATA ANCHE PER COSTORO PUR NULLA DICENDO LA NORMATIVA).

SIA PERCHÉ, EVIDENTEMENTE, IN TAL MODO, SI SANCIREBBE UNA MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI DIPENDENTI DELLA P.A. NON COMPRENDENDOSI PERCHÉ I DOCENTI PROVENIENTI DALLE G.M. DEL CONCORSO 2012 DOVREBBERO AVERE UN TRATTAMENTO DI FAVORE RISPETTO A QUELLI PROVENIENTI DALLE GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non **prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.**

Pertanto, ove del caso, **sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.**

Diversamente, è **palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del**



diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

PERICULUM IN MORA

Come già sopra esposto, nel caso di specie, è palesemente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole **di tutela immediata** e che vede leso il diritto soggettivo della odierna ricorrente al trasferimento presso **una diversa sede di lavoro** (tra quelle "preferite") rispetto a quella assegnatale d'ufficio.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d'urgenza all'esito della convocazione delle parti), **espone la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.**

E' altamente probabile, infatti, che il giudizio verrà definito in tempi tali da non permettere alla ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione su una delle sedi scelte ed ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità ovvero in via di assegnazione ad altri candidati (si pensi alle assunzioni dei docenti inseriti nelle Gae o alle numerose riassegnazioni, anche in autotutela, a seguito di ricorsi e reclami).

Sono ancora in corso, inoltre, numerosissime procedure di conciliazione con docenti della scuola secondaria che potrebbero risolversi, come già è accaduto, con l'assegnazione ai docenti ricorrenti di una delle sedi di interesse dell'istante.

Si tratterebbe, insomma, della lesione di un bene giuridico non patrimoniale (anche in termini di perdita di *chance*) che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma



dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, un pericolo

imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura

d'urgenza con richiesta di provvedimento favorevole pronunciato *inaudita altera parte*.

Non meno gravi i pregiudizi che la ricorrente sta già subendo e subirebbe ancora dal

punto di vista economico. **Le notevoli spese per il trasferimento presso la nuova**

sede di servizio in Latina a circa 205 Km di distanza dalla propria residenza in

Sarno (SA) – viaggio in auto, treno ed autobus, vitto, organizzazione familiare

relativa all'assistenza dei due figli minori - che l'istante sta già sostenendo,

infatti, la costringono a versare in condizioni di vita molto precarie.

A venire in rilievo è, altresì, l'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni

dell'insegnante, evitando disfunzioni e discontinuità che, se giunte ad anno scolastico

inoltrato, finirebbero non solo per alterare ulteriormente gli equilibri economici,

psicofisici e professionali della docente in questione, ma anche per vulnerare, in questo

delicato settore dell'amministrazione pubblica, il superiore canone di buon andamento

di cui all'art. 97 della Costituzione.

A ciò si aggiunge che durante tutto il tempo necessario per ottenere un provvedimento

a seguito di un procedimento ordinario di cognizione, unito alla perdurante inerzia ed

inadempimento delle amministrazioni resistenti, il permanere della ricorrente presso una

sede così *"disagiata"*, rischierebbe di creare ulteriori pregiudizi al suo stato di salute, a

causa del notevole *stress* psicofisico che la stessa sta già accumulando e continuerebbe ad

accumulare, se sol si considera che i suoi due figli (Ferdinando e Francesca

rispettivamente di anni 12 e 5) vivono a circa 205 Km di distanza dalla sua sede di

lavoro attuale e che pertanto non è più possibile per la propria mamma accompagnarli a

scuola, accudirli costantemente, prepararli da mangiare, aiutarli nei compiti e



soprattutto seguirli nelle proprie scelte di vita con la continuità e PRESENZA, anche fisica, che invece necessiterebbe un'età così delicata come quella dei bimbi.

* * * * *

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato per i motivi suesposti la **Prof.ssa Tiziana Savarese** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE ANCHE IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

affinché il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 *bis* e 700 c.p.c. nonché 414 e ss. c.p.c. ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, emettere, **con decreto inaudita altera parte o in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, concessi i termini a difesa, anche in via ordinaria, accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI:

1. In via preliminare, **sospendere** inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede di LATINA (ambito Lazio 0022).
2. In subordine, laddove si ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, **sospendere** comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e **ordinare** all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo la ricorrente presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza **(SALERNO)**, nelle more della verifica, con successiva assegnazione



della stessa presso una sede definitiva, individuata tra i primi ambiti prescelti in domanda di mobilità, in primis, nell'ambito Campania 0025, nel quale la ricorrente risiede (**secondo le preferenze indicate anche con riferimento alle classi di concorso classi, A052, A051, A050 e A043, di cui ai titoli posseduti**) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio;

3. in subordine, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, ordinare all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe.

4. **accertare**, altresì, la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione resistente nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e dunque, il diritto della ricorrente di essere correttamente inserita - con precedenza rispetto ai docenti contro interessati (già individuati nel tentativo facoltativo di conciliazione inevaso dal MIUR) con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C negli elenchi dei trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di



vicinanza ministeriali; di conseguenza, **annullare e/o disapplicare** il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola secondaria di primo grado e dunque, all'assegnazione dello stesso su uno degli Ambiti legittimamente richiesti con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati;

5. Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;

6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono, in via probatoria, i seguenti **documenti**:

Doc. 1 foliaro

Doc. 2 stato di Famiglia della ricorrente;

Doc. 3 abilitazione A052;

Doc. 4 dichiarazione dei servizi;

Doc. 5 domanda assunzione Buona Scuola;

Doc. 6 proposta di assunzione fase B;



	Doc. 7 accettazione nomina assunzione;	
	Doc. 8 accettazione contratto a tempo indet. n. TO00000000072337Z4000001;	
	Doc. 9 contratto di lavoro a tempo indeterminato n. TO00000000072337Z4000001;	
	Doc. 10 estratto gae A052;	
	Doc. 11 estratto gae A051;	
	Doc. 12 estratto gae A050;	
	Doc. 13 estratto gae A043;	
	Doc. 14 estratto gae AD02;	
	Doc. 15 estratto gae AD00;	
	Doc. 16 proposta assunzione fase B;	
	Doc. 17 domanda assunzione Buona Scuola;	
	Doc. 18 immessi in ruolo fase C - AD02;	
	Doc. 19 contratto supplenza differimento;	
	Doc. 20 domanda mobilità nazionale;	
	Doc. 21 allegati domanda mobilità;	
	Doc. 22 notifica punteggio mobilità nazionale;	
	Doc. 23 assegnazione a ambito e sede;	
	Doc. 23/Bis assegnazione ambito e sede;	
	Doc. 24 decreto mobilità personale docente scuola secondaria di I° grado n. 3436 del 03.08.16;	
	Doc. 25 medie REGIONALE;	
	Doc. 26 medie NAZIONALE;	
	Doc. 27 decreto mobilità personale docente scuola secondaria di II° grado n. 3501 del 13.08.16;	



Doc. 28 Napoli bollettino trasferimenti scuola II grado 232;

Doc. 29 tentativo di conciliazione;

Doc. 30 elenco conciliazioni di Pistoia;

Doc. 31 convocazione conciliazioni Pistoia;

Doc. 32 domanda di assegnazione provvisoria;

Doc. 33 allegato esigenze di famiglia;

Doc. 34 allegato abilitazione specifica e superamento periodo di prova;

Doc. 35 graduatorie assegnazione provvisoria;

Doc. 36 elenco assegnazioni provvisorie Salerno;

Doc. 37 spese di abbonamento treno, navetta, parcheggio e carburante ;

Doc. 38 ordinanza Tribunale di Lecce n.44352 del 19.10.2016;

Doc. 39 ordinanza Tribunale di Trani del 16.09.16;

Doc. 40 Estratto dei provvedimenti emessi dai Tribunali di autorizzazione alla
notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito del MIUR.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed integr. si dichiara che il valore della
presente controversia, vertente in materia di lavoro, è indeterminato e che pertanto il
contributo unificato dovuto è pari alla metà, ossia, pari ad € 259,00 che sarà versato
all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Atto redatto in Napoli, addì 12 ottobre 2016

avv. Luigi De Martino

avv. Luigi Zufacchi

